



COMUNE DI STREGNA

Fraz. Stregna 23, 33040 Stregna (Udine) - C.F.: 80008820302 - P. IVA: 01327340301
tel: (+39) 0432 724094 - comune.stregna@certgov.fvg.it - www.comune.stregna.ud.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 03/07/2020

OGGETTO: Comune di Stregna. Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19/ Coronavirus.

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RILEVATO, altresì, che da alcune settimane il numero dei contagiati è in netta diminuzione sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale e questo ha consentito la graduale e prudente riapertura di diverse attività economiche e sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.06.2020 "*Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (G.U. n. 126 del 17.05.2020)*);

RICHIAMATE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di data 11.06.2020 (allegato 9 del D.P.C.M. dell'11.06.2020) e le Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la Ripresa degli Sport di Contatto e Squadra di data 25.06.2020;

RICHIAMATE le Ordinanze contingibili ed urgenti nn. 16 e 17/PC del 03 giugno 2020 e del 12.06.2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 20/PC del 30 giugno 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";

TENUTO CONTO che nel Comune di Stregna sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico, di cui alcuni recintati e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

RILEVATO CHE con precedenza ordinanza sindacale erano stati riaperti i parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico con utilizzo anche delle "aree gioco" con attrezzature per bambini;

CONSIDERATO, altresì, che sul territorio comunale sono presenti strutture per svolgere attività sportiva all'aperto sia individuale (tennis, tiro con l'arco, pattinaggio ...) che di gruppo (pallacanestro, calcio, calcetto ...), e che l'Ordinanza contingibile e urgente n. 20/PC del 30 giugno 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ora consente lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale, nel rispetto delle disposizioni approvate, all'unanimità, il 25 giugno 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

RICHIAMATE, inoltre, le indicazioni delle Linee Guida dell'11.06.2020 allegate al D.P.C.M. 11.06.2020 relative a "Palestre" e "Attività fisica all'aperto", nonché le Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.05.2020;

RITENUTO, pertanto, che sia possibile consentire l'utilizzo delle predette strutture per svolgere attività sportiva all'aperto sia individuale che di gruppo, ma con le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie per evitare comportamenti che possano diffondere l'epidemia da COVID – 19, nonché qualsiasi fenomeno di assembramento;

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 12 di data 15.06.2020;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

a far data dal giorno 03 luglio 2020 e fino a revoca del presente provvedimento,

- a) Di confermare l'apertura di tutti i parchi, le ville e i giardini pubblici o aperti al pubblico con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- è consentito svolgere attività sportiva e motoria con l'osservanza per i non conviventi del rispetto della distanza personale di almeno 2 metri per l'attività sportiva individuale ed un metro per l'attività motoria individuale;
 - i minori degli anni 14, così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura;
 - ai minori è consentito svolgere all'aperto attività motoria e sportiva, nonché attività ludico – ricreativa, assieme ai loro accompagnatori nel rispetto delle linee – guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17.05.2020;
 - è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi;
- b) Di consentire l'accesso alle attrezzature per il gioco dei bambini con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;

- è consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;
 - è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
 - deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
 - si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
 - prevedere l'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle "aree gioco per bambini";
- c) di consentire l'utilizzo delle strutture, sia pubbliche che aperte al pubblico, per svolgere attività sportiva all'aperto sia individuale che di gruppo con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- corretta prassi igienica individuale (non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
 - è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
 - è obbligatorio procedere alla sanificazione delle mani tramite soluzione idroalcolica da effettuare all'inizio dell'attività sportiva e alla fine della stessa, nonché in tutte le occasioni in cui si sia entrati in contatto con un'altra persona o con un oggetto di uso comune;
 - tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale;
 - è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area gioco;
 - mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto in specifiche discipline;
 - sono vietate le strette di mano o abbracci, a meno che non siano tra persone conviventi;
 - è obbligatorio raccogliere in un sacchetto di plastica con chiusura ermetica i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, fasce, ecc e i rifiuti prodotti in loco dovranno essere rimossi o smaltiti presso le proprie abitazioni;

- i minori degli anni 14, così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura;
- all'interno delle strutture è consentita l'entrata solo agli atleti e non al pubblico, salvo gli accompagnatori dei minori e delle persone non completamente autosufficienti;
- è obbligatorio l'autovalutazione dello stato di salute da parte dell'atleta (in caso di temperatura al di sopra dei 37.5°C è vietato l'accesso alla struttura);
- è fortemente consigliato che negli sport di contatto gli atleti si conoscano reciprocamente al fine di poter ricostruire la linea dei contagi nel caso di possibile focolaio o di persona che successivamente risulti positiva al virus COVID 19,
- è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi;
- prevedere l'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle strutture sportive;

Per tutte le informazioni relative alle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 si consiglia di visionare le Faq in continuo aggiornamento sui seguenti siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

<https://www.protezionecivile.fvg.it/it/covid19/domande-frequenti>

R I C H I A M A

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 giugno 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

D I S P O N E

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natissone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che l'Ufficio Tecnico comunale provveda all'adeguata apposizione della segnaletica informativa all'interna delle Aree gioco per bambini, nonché nelle Aree per l'attività sportiva all'aperto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Stregna, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19. All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Stregna e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Stregna.

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine ;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di San Leonardo;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

Il Sindaco
dott. Luca Postregna
- firmato digitalmente -